

101

N. 98



Comune di Triuggio

Provincia di Monza e Brianza

**REGOLAMENTO
PER L'ISTITUZIONE DI FORME
DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE
PER IL PERSONALE
DELLA POLIZIA LOCALE**

COMUNE DI TRIUGGIO

Approvato con deliberazione G.C. n. 75 del 23/09/2021

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE DI FORME DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE
PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI TRIUGGIO

Art. 1 – AMBITO DI APPLICAZIONE

1. L'art. 208, comma 4°, del Decreto Legislativo n. 285/92 (Nuovo Codice della Strada) e successive modifiche ed integrazioni nonché, l'articolo 56- quater del CCNL 2016/2018 del Comparto Funzioni Locali, prevede la possibilità per gli Enti locali di devolvere parte dei proventi derivanti da sanzioni amministrative pecuniarie a finalità di previdenza per il personale di Polizia Locale, a tempo indeterminato e non amministrativi.

2. Il presente regolamento disciplina le modalità attuative di dette forme di previdenza integrativa.

Art. 2 – DESTINATARI

1. Destinatari delle forme di previdenza integrativa sono tutti gli appartenenti al Comando di Polizia Locale del Comune di Triuggio, a tempo indeterminato e destinatari delle attribuzioni di cui alla Legge n°65 del 7 marzo 1986.

Art. 3 – FINALITA' E FORME DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE- CONTRIBUTI DATORIALI

1. Le risorse individuate secondo i criteri di cui all'articolo 4 del presente regolamento, sono destinate esclusivamente alle finalità previdenziali del richiamato articolo 208 del Codice della Strada e come tali, sono contributi datoriali ex articolo 56 quater del CCNL 2016/2018 del Comparto Funzioni Locali.

Articolo 4 – FINANZIAMENTO

1. La quota dei proventi da destinare alle attività assistenziali e previdenziali vengono determinate dall'Ente, nella sua autonomia decisionale sulla base di valutazioni ampiamente discrezionali.

2. Le forme di previdenza sono finanziate con una quota dei proventi delle sanzioni amministrative accertate per violazione delle norme del vigente Codice della Strada, quantificata in euro 1500,00. La Giunta Comunale, annualmente ed in esecuzione dei commi 4° e 5° dell'articolo 208 del Codice della Strada, nel rispetto dei limiti massimi stabiliti dal predetto articolo di legge, delle compatibilità di bilancio, del patto di stabilità interno e dei vincoli di riduzione della spesa del personale, prevede, all'inizio di ogni anno finanziario, la ripartizione dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative per le violazioni del Codice stesso e da destinarsi, altresì, alla previdenza complementare.

3. La quota di cui al comma 2 è stanziata annualmente in apposito capitolo di spesa relativa a ciascun esercizio finanziario e può essere oggetto di adeguamento in ragione dell'andamento del Bilancio economico dell'Ente e della variazione numerica nella dotazione organica del Settore Polizia Locale.

4. La quota complessiva di cui al comma 2 è suddivisa equamente fra gli operatori del Settore Polizia Locale.

5. Il Responsabile del Settore competente cura le procedure relative all'apertura delle posizioni di previdenza complementare per i singoli lavoratori sulle quali sarà versata la somma di cui al comma 3 prevista con relativo impegno di spesa.

67. E' fatta salva la volontà del lavoratore di conservare comunque l'adesione eventualmente già intervenuta a diverse forme pensionistiche individuali.

Art. 5 – PRESTAZIONI PREVIDENZIALI

1. I contributi datoriali saranno versati sul Fondo di Previdenza Complementare Perseo-Sirio in qualità di Fondo Unico Negoziante di Previdenza Complementare ai sensi dall'articolo 56- quater del CCNL 2016/2018 del Comparto Funzioni Locali.

Art. 6 – CESSAZIONE DELLA CONDIZIONE DI CONTRIBUZIONE DELL'ENTE

1. In caso di cessazione del rapporto di lavoro con l'Ente ovvero di mobilità interna in altri settori, o comunque di perdita della qualifica di Operatore di Polizia Locale, l'ente, non verserà più detti contributi per l'Operatore, ed in caso di cessazione/mobilità intervenuta nel corso dell'anno, il contributo, sarà versato in dodicesimi in relazione al periodo di lavoro effettivamente prestato.

2. L'obbligo dell'Ente è, altresì, sospeso esclusivamente durante la fruizione di periodi di aspettativa non retribuita del dipendente nei casi disciplinati dal C.C.N.L.

Art. 7 – CONTRIBUZIONE DEL DIPENDENTE

1. E' data facoltà a ciascun iscritto di effettuare versamenti contributivi integrativi e volontari.

ART. 8 – COMUNICAZIONI

1. Il Settore competente curerà:

- le procedure relative all'apertura/chiusura delle posizioni di previdenza complementare per i lavoratori, sulla quale saranno versate le somme stabilite e finanziate dal "208" del C.d.S.;

- l'assunzione dei relativi impegni di spesa;

- la trasmissione dei dati relativi agli Operatori del Settore di P.L. e quelli necessari alla gestione della posizione individuale degli stessi;

2. Il Settore Economico e Finanziario del Comune di Triuggio curerà:

- il versamento dei contributi posti a carico dell'Ente;

- il versamento delle spese di gestione della posizione individuale, nonché l'eventuale quota di contribuzione individuale volontaria stabilita dal lavoratore, trattenute sulla prima competenza mensile utile;

ART. 9 – TUTELA DELLA PRIVACY

1. Il dipendente, al fine di permettere l'attuazione della forma di previdenza complementare, deve acconsentire, ai sensi del Decreto Legislativo n°196 del 30 Giugno 2003 s.m.i, al trattamento dei propri dati personali da parte del Comune nonché del gestore del fondo. Il consenso è condizionato al rispetto delle disposizioni della normativa vigente.

Art. 10 – ENTRATA IN VIGORE E NORMA TRANSITORIA

1. Il presente Regolamento entra in vigore con l'approvazione della delibera di Giunta Comunale.

Art. 11 – NORME FINALI

1. Per tutti gli aspetti non espressamente disciplinati dal presente Regolamento trovano applicazione le disposizioni di legge, e quelle previste dal CNL del Comparto Funzioni Locali.

2. Con l'entrata in vigore del presente regolamento si intendono abrogate eventuali norme regolamentari incompatibili.

3. Le disposizioni contenute nel presente regolamento si intendono disapplicate al sopraggiungere di norme sovraordinate incompatibili.

La parte economica del presente regolamento lascia impregiudicata la corresponsione delle diverse indennità previste dalla contrattazione collettiva

Il presente regolamento è stato approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n.75 del 23/09/2021.

L'avviso di deposito del suddetto regolamento è stato pubblicato all'albo pretorio dal 15/10/2021 al 30/10/2021.

Entrato in vigore il 1° novembre 2021

Triuggio, 23 novembre 2021



IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Salvatore Ferrisi